

RG 378/ 2022

TRIBUNALE di GORIZIA

Sezione Lavoro

Il giorno 10/05/2023 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. Romano e, per l'Inps, l'avv. Bonetti.

Il Giudice

Invita i difensori a discutere la causa.

I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.

Il Giudice

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.

Il Giudice
Gabriele Allieri



R.G. 378/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GORIZIA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona del dott. Gabriele Allieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **r.g. n. 378/2022** promossa da:

Antonio rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Ottavio Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

ricorrente

CONTRO

Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 21.07.2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569, a rogito dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1

resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Condusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 10 novembre 2022, Antonio _____, brigadiere della Guardia di Finanza collocato in riserva dal 07.07.1997, ha agito in giudizio nei confronti dell'Inps per ottenerne la condanna al pagamento della pensione supplementare e di vecchiaia richiesta in data 06.11.2017, basata sui contributi relativi al lavoro svolto dal marzo 1969 al marzo 1972 in Svizzera e accreditati presso l'Istituto dal 15.06.1999, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con la rivalutazione e gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.

2. L'Inps si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso perché, a suo dire, all'accoglimento della domanda osterebbe il fatto che _____, per ottenere il pieno utilizzo dei contributi trasferiti dalla Svizzera, avrebbe dovuto procedere alla loro ricongiunzione ex art. 2, legge n. 29 del 1979 dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS presso la gestione INPDAP. Poiché al tempo, ritenendo l'operazione eccessivamente onerosa, l'interessato vi rinunciò, sarebbe preclusa la possibilità valorizzare le settimane contributive in considerazione.

3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.

4. Così ricostruito l'*iter* processuale, va ricordato che la prestazione per cui è causa è disciplinata dall'art. 5, legge n. 1338 del 1962, in base al quale «l'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma».

4.1. Si tratta d'un trattamento particolare e specifico, con propria regolamentazione, che si distingue dalla pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto, sia pure nel minimo, i contributi richiesti dalla legge per la sua concessione. E può dirsi, in un certo senso, un trattamento di favore, in quanto per ottenerlo sono sufficienti contributi di qualunque entità, che altrimenti l'assicurato che ha già raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia rischierebbe di perdere, se attendesse di raggiungere anche il necessario requisito di contribuzione [cfr. Corte cost., n. 1109/1988].

4.2. È inoltre un istituto alternativo alla ricongiunzione, alla totalizzazione e al cumulo gratuito dei contributi, come s'evince dalla sua *ratio* e come affermato in modo incontrovertito in giurisprudenza [cfr., nel merito, tra le altre, Trib. Palermo, n. 1384/2021]. Più nel dettaglio, ed in rapporto all'istituto della ricongiunzione



invocato dall'Inps, è stato chiarito che l'art. 5, comma 1, legge n. 1338 del 1962, nella misura in cui afferma che l'assicurato «ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare..» , «*si limita ad affermare che si tratta, appunto, di una facoltà e non un obbligo per l'interessato (a cui non si può impedire di [utilizzare i contributi, n.d.r.] diversamente, attraverso l'istituto oneroso della ricongiunzione eventualmente più conveniente)*» [C. App. Brescia, n. 299/2013]. Specularmente, è appena il caso d'osservare che, così come non si può impedire all'interessato di avvalersi di quei contributi in vista d'un trattamento diverso dalla pensione supplementare, neppure gli si può imporre il ricorso ad un diverso istituto – quale la ricongiunzione –, stante la ridetta alternatività tra le due figure.

4.3. Presupposti d'accesso alla pensione supplementare sono il compimento dell'età pensionabile, la titolarità d'una prestazione pensionistica a carico delle gestioni esclusive (ad esempio, dipendenti pubblici) e sostitutive dell'AGO, la circostanza che i contributi da valorizzarsi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

4.4. È pacifico che questi requisiti siano tutti ricorrenti nel caso di specie e, per inciso, non è in discussione il trasferimento dei contributi relativi all'esperienza lavorativa in Svizzera presso l'assicurazione italiana [cfr. docc. 2 e 10 ricorrente].

4.5. A fronte di questa ricostruzione, va inoltre osservato che nella fattispecie opera l'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, accordo concluso a Berna il 4 luglio 1969, cui è stata data esecuzione con la legge di ratifica n. 283 del 1973.

L'art. 1, che ha un tenore dispositivo autonomo e quindi solo di fatto rappresenta una proroga in via definitiva della facoltà già riconosciuta transitoriamente dall'art. 23 della convenzione del 1962, recita al primo comma che «i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione sociale svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia (...)».

Il secondo comma regola la connessa perdita di ogni diritto nei confronti dell'assicurazione svizzera e il terzo comma, rilevante per il governo della presente fattispecie, disciplina l'utilizzazione in Italia dei contributi, prevedendo che «le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata dall'art. 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle autorità italiane».



